

**ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.**

Possono essere riscattati i periodi successivi al **31.12.1996** se relativi a periodi:

- di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro;
- di formazione professionale, studio e ricerca;
- di interruzione tra un lavoro e l'altro;
- intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico.

Per gli stessi periodi, in alternativa l'assicurato può essere autorizzato, avendone i requisiti, alla prosecuzione volontaria.

## **SOGGETTI INTERESSATI**

Possono riscattare i corsi universitari di studio gli assicurati iscritti

- all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
- alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

**Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione** per esercitare la facoltà di riscatto ed è quindi **sufficiente l'iscrizione** ad uno dei predetti fondi.

## **I PERIODI RISCATTABILI**

**Periodi di formazione professionale, studio e ricerca, e di inserimento nel mercato del lavoro.**

Possono essere riscattati se è stato conseguito, ove previsto, il relativo titolo o attestato e se finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera.

L'esatta individuazione dei corsi professionali, di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato deve essere oggetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**Periodi di attività da lavoro dipendente svolto in forma stagionale, temporanea o discontinua.**

Gli interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto.

**Periodi di interruzione tra un rapporto di lavoro e un altro.**

Sono i periodi che si collocano tra attività lavorative subordinate discontinue, stagionali o temporanee, a condizione che non siano già coperti da altra contribuzione obbligatoria o figurativa.

Il richiedente deve comprovare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui si chiede la copertura dei periodi di interruzione mediante riscatto.

**Periodi di interruzione e sospensione del rapporto di lavoro**

Sono quelli previsti da specifiche norme di legge o da norme contrattuali (es.: periodi di aspettativa non retribuita per malattia o per motivi personali, periodi di sciopero, periodi di assenza per servizio militare, ecc.).

Devono risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro con la precisazione che i periodi sono privi di retribuzione imponible soggetta a versamento di contributi.

## **LA DOMANDA**

Deve essere presentata, **senza termini di decadenza**, alla sede Inps territorialmente competente allegando la prevista documentazione.

La domanda di riscatto non può essere accolta se per i periodi oggetto della richiesta l'interessato ha già effettuato il versamento di contribuzione volontaria.

**La domanda può essere presentata anche dai superstiti.**